



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599

Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Tecnico

Rep. n. 47.00

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMPOSTAGGIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2016 del 28/04/2016

Indice

- Art.1 – Definizione di Compostaggio pag. 1
- Art.2 – Requisiti per fare attività di Compostaggio pag.1
- Art.3 – Promozione del Compostaggio pag.1
- Art.4 – Metodi alternativi di compostaggio consentiti pag. 1
- Art.5 – Materiali da avviare a compostaggio, materiali da evitare e buone regole pag.2
- Art.6 – Il giusto luogo dove fare compostaggio pag.2
- Art.7 – Applicazione della riduzione percentuale sulla tassa rifiuti e verifica dell' attività pag.2
- Art.8 – Adesione al compostaggio pag. 3
- Art.9 – Controlli e sanzioni pag.3
- Art. 10 - Modifiche al presente regolamento e disposizioni finali pag.3



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599

Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Tecnico

Art.1 – Definizione di Compostaggio

1. Il Comune promuove, attiva, supporta e controlla sul proprio territorio il compostaggio della frazione verde organica dei rifiuti quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzata al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale, a cura delle utenze domestiche e non domestiche.

2. Il Compostaggio è un sistema di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili), dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto) e non domestica (attività vivaistiche). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene compost, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

3. Il Compostaggio si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere con alcune eccezioni descritte al successivo articolo 4.

Art.2 – Requisiti per fare attività di Compostaggio

1. I requisiti per fare compostaggio sono i seguenti:

a) disporre di uno spazio verde come giardino, orto o terreno o comunque un luogo all'aperto dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto. Il compostaggio dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti ai fini IMU per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile

b) essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo della tassa rifiuti.

Art.3 – Promozione del Compostaggio

1. Al fine di dare massima diffusione all'attività di compostaggio, il comune promuove l'attività con campagne di informazione e benefici nella tassazione.

Art.4 – Metodi alternativi di compostaggio consentiti

1. Sono considerate valide per l'attività di compostaggio le seguenti soluzioni tecniche alternative:

- **Composter chiuso**: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.

- **Composter fai da te**: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante (es. tessuto non tessuto o telo di juta), di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare.

- **Cassa di compostaggio**: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento del materiale.

- **Buca e cumuli sul terreno**: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.

Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalle utenze. Il relativo utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento del funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune.

2. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza superiore a tre metri dal confine della proprietà, o inferiore a tre metri, previo accordo formale sottoscritto dal confinante. La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a quanto previsto nel Codice della Strada ovvero a mt. tre. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico e su presentazione



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599

Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Tecnico

di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.

3. Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

4. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze di effettuare il compostaggio della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:


a- cumulo su terreno:



b-cassa di compostaggio in legno che permetta l'aerazione ed il facile rivoltamento:



c-buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico:



d-composter chiuso (in plastica di tipo commerciale):



e-concimaia o letamaio:

il manufatto deve essere conforme alla vigente normativa in materia, al T.U.LL.SS. ed alle eventuali specifiche di cui al regolamento edilizio comunale e/o norme pianificatorie approvate.

Art.5 – Materiali da avviare a compostaggio, materiali da evitare e buone regole

1. I materiali da recuperare e trasformare attraverso il compostaggio sono:



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599

Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Tecnico

- Bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;
 - Gusci d'uova (se rotti finemente), pane raffermo, fondi di caffè e bustine di tè esauste;
 - Fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di carta di giornale non patinata;
 - Avanzi dei pasti giornalieri in piccole dimensioni e quantità;
 - Piante e fiori appassiti o recisi, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, piccole potature;
 - Trucioli, segatura e cenere di legna non trattati con vernici.
2. Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono:
- avanzi di pasta condita, carne e pesce sia crudi che cotti (possono causare cattivi odori e richiamare piccoli animali e per questo sono ammessi solo in piccole quantità);
 - Vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma, (non sono biodegradabili);
 - Tessuti e pannolini (sono spesso sintetici);
 - Tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili (in caso di dubbio, meglio chiedere prima di avviare a compostaggio).
3. Per fare un buon compost le regole di base sono:
- mescolare bene gli scarti umidi e scarti non umidi (equilibrio umido-non umido);
 - sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti);
 - areare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli creando bolle d'aria all'interno della massa in decomposizione con un bastone, paletto, o attrezzi simili ad ogni nuovo conferimento nella compostiera (l'ossigeno è vitale per i microorganismi ed evita i cattivi odori);
 - utilizzare compostiere che garantiscono sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di areazione e coperchi rimovibili);
 - scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d'estate e non troppo ombreggiato d'inverno);
 - posizionare la compostiera a contatto diretto col terreno nudo e prepararne ben il fondo con piccole potature e ramaglie (drena i liquidi e permette lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti).

Art.6 – Il giusto luogo dove fare compostaggio

1. Il luogo dove fare compostaggio deve essere di piena disponibilità dell'utenza. Deve essere scelto in maniera tale da assicurare una buona attività di compostaggio e da evitare eventuali molestie ai vicini, rispettando quindi una distanza di sicurezza dalle abitazioni vicine. Inoltre esso deve essere pienamente accessibile da parte del personale incaricato dal comune per le verifiche di cui al successivo art.7.

Art.7 – Applicazione della riduzione percentuale sulla tassazione e verifica dell'attività

1. Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla tassazione come da regolamento sulla T.A.R.I.

2. Nel caso in cui venga accertata la irregolare o mancata attivazione dell'attività di compostaggio l'utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla tassazione. Se la compostiera è stata data in comodato gratuito ne verrà revocata la concessione e l'utenza dovrà riconsegnarla presso le strutture comunali.

3. Le utenze che non intendono più effettuare il compostaggio devono comunicare l'eventuale cessazione all'ufficio comunale di competenza entro 30 giorni.

Art.8 – Disposizioni ulteriori.

1. Le utenze che conducono l'attività di compostaggio, non possono conferire i rifiuti la cui tipologia rientra fra quelle ammesse al compostaggio al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, pena la



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599

Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Tecnico

decadenza dello sconto percentuale sulla tassazione. Nel caso in cui il Comune attivi la raccolta differenziata domiciliare, alle utenze compostatrici non viene fornito il contenitore per la raccolta della frazione organica, nè verrà erogato il servizio di raccolta della frazione organica.

Art.9 – Controlli e sanzioni.

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al compostaggio, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.
2. La verifica è effettuata a campione mediante sorteggio dall'elenco dei dichiaranti l'attività di compostaggio. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida.
3. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente dovrà presentare una nuova richiesta per l'anno successivo.
4. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 125,00 in caso di prima violazione oppure di € 250,00 dalla seconda violazione.
5. In caso di irregolarità nella conduzione del compostaggio saranno applicate anche le sanzioni di cui al Regolamento comunale della T.A.R.I.

Art.10 – Modifiche al presente regolamento e disposizioni finali.

1. Il comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.